

**RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA
AD UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE OBIETTORE DI COSCIENZA**
(10/10/2005)

QUESITO:

Un Comune chiede di conoscere se un obiettore di coscienza possa far parte di un Corpo o Servizio di Polizia Locale e se, in caso di risposta affermativa, possa essergli riconosciuta la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Inoltre, nel caso tale riconoscimento sia possibile, si chiede se lo stesso possa avvenire con effetto retroattivo, per esempio dalla data di assunzione, considerato che il dipendente è sempre stato in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5 della Legge 07.03.1986, n. 65.

RISPOSTA:

Questo Ufficio ha esaminato le questioni sottopostegli e, avendo rinvenuto una recente sentenza del T.A.R. Lazio che sostiene l'impossibilità di attribuire la qualifica di agente di pubblica sicurezza ad un obiettore di coscienza, ha ritenuto opportuno formulare un apposito e più articolato quesito al Ministero dell'Interno, che ha risposto con nota prot. n. 557/PAS.12100.10182.A(16) in data 07.10.2005, di cui si riporta il testo:

"Con la nota sopra distinta, codesto Ufficio – richiamando, al riguardo, la giurisprudenza negativa ed in particolare la sentenza TAR Lazio n. 1597 del 27.01.2005 – pone alcuni quesiti concernenti il servizio degli obiettori di coscienza in seno ai Corpi o servizi di polizia municipale ed, in modo specifico, la possibilità, per gli stessi, di assumere la qualifica di agenti di p.s.. Viene altresì chiesto, in caso affermativo, se il riconoscimento della qualifica di agente di p.s., possa avvenire con effetto retroattivo.

In proposito, va preliminarmente osservato che la menzionata pronuncia del giudice amministrativo sembra basarsi sull'erroneo presupposto che la qualifica di agente di p.s. degli addetti al Corpo o servizio di Polizia locale sia strettamente connessa al porto dell'arma.

Ciò non è, in quanto il comma 2 dell'art. 5 della legge n. 65/1986, concernente il conferimento della qualità di agente di p.s., è funzionalmente collegato (come si evince dall'incipit "A tal fine") al comma 1 dello stesso articolo, relativo alle funzioni ed ai compiti della polizia municipale, ma non al comma 5, relativo all'armamento, per il quale il possesso della qualità di agente di p.s. costituisce soltanto un presupposto.

Si osserva altresì, che il comma 5 in parola stabilisce che i vigili urbani cui sia stata riconosciuta la qualifica di agente di p.s., possono essere dotati di armi in relazione al tipo di servizi da essi espletati; in tal caso possono portare senza licenza le armi anche fuori dal servizio, purché entro il limite territoriale dell'ente di appartenenza.

Inoltre, la stessa legge (art. 7) ed il D.M. 4 marzo 1987, n. 145 (art. 2), rimettono alla disciplina locale di individuare i servizi di polizia municipale per i quali è previsto l'armamento.

Sicché è agevole intendere che la nomina ad agente di p.s. non autorizza di per sé il vigile urbano a portare l'arma in dotazione.

Alla luce di tali considerazioni si ritiene di poter concludere affermando che i vigili urbani obiettori di coscienza, nei cui confronti vige un divieto assoluto di portare le armi, possono essere nominati agenti di p.s., ma in nessun caso potranno essere adibiti a servizi per lo svolgimento dei quali occorre l'uso delle armi.

Ciò posto si esprimono infine vive perplessità circa la possibilità che la qualifica di agente di pubblica sicurezza venga riconosciuta con effetto retroattivo, atteso, fra l'altro, che il riconoscimento stesso è adottato a seguito di un accertamento "attuale" dei requisiti posseduti dall'interessato.

D'altro canto, è pure noto che gli atti amministrativi non possano avere, di norma, efficacia retroattiva, salvo espressa disposizione di legge o di regolamento e salvo il caso – che non pare sussistere – di atti destinati a sanare o rimuovere gli effetti di provvedimenti precedenti adottati in modo anormale (vizi di legittimità).

Tanto si rappresenta quale contributo per le determinazioni di competenza di questo Ufficio."

Ritenuto esaustivo il parere di cui sopra, si aggiunge soltanto che il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 11 ("Nuova disciplina della polizia locale e disposizioni in materia di politiche di sicurezza. Abrogazione della legge regionale 31 luglio 1989, n. 47") rimanda ai regolamenti comunali la disciplina "dei servizi di polizia locale per i quali gli addetti, in possesso della

qualifica di agente di pubblica sicurezza, possono essere dotati di armi e strumenti di autotutela", non disponendo, pertanto, alcun obbligo circa il possesso e l'uso di armi da parte di tutti gli addetti ai Corpi/Servizi di polizia locale.

Ne consegue che, stante la discrezionalità dell'ente in materia, il regolamento comunale sulla polizia locale dovrebbe disciplinare anche l'armamento del corpo o servizio di polizia locale, qualora il Consiglio comunale abbia deliberato in tal senso. Tale regolamento dovrà stabilire, ad esempio, se la qualifica di agente di pubblica sicurezza debba essere attribuita a tutti gli addetti o soltanto ad una parte di essi, e se tutto o soltanto una parte del personale avente la suddetta qualifica debba essere dotato di armi, precisando opportunamente che gli obiettori di coscienza eventualmente presenti nel corpo o servizio debbano essere impiegati esclusivamente in servizi non armati, compatibili con la loro posizione di obiettori.

Pertanto, sulla base di quanto disposto dal regolamento comunale, all'obiettore di coscienza potrebbe anche essere preclusa l'assunzione nel corpo o servizio di polizia locale qualora l'ente abbia disposto l'armamento di tutti gli addetti. In tal caso il bando di concorso pubblico dovrebbe prevedere, tra i requisiti per l'ammissione, la dichiarazione del candidato di non aver prestato servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile in qualità di obiettore di coscienza.

Appare, infine, evidente che la questione circa la presenza o meno degli obiettori di coscienza nel corpo o servizio di polizia municipale non possa essere risolta in astratto, ma debba essere necessariamente affrontata in relazione alla particolare disciplina di ogni singola amministrazione comunale, cui la legge espressamente attribuisce un'ampia potestà regolamentare.